



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

SETTORE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. DEL

OGGETTO : MISURE VIABILISTICHE E DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE NEL PARCO DI MONZA.

BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLASANTA IL GIORNO SABATO 25 MARZO 2017 IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE. (Nuovo Codice della Strada).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti gli Artt. 1, 6, 7 e 9 del Nuovo Codice della Strada, approvati con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr 285.

Premesso che nel giorno 25 Marzo 2017, le Città di Milano e Monza saranno interessate dallo svolgimento dell'incontro "Papa Francesco a Milano" che determinerà la partecipazione di centinaia di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le città dell'Arcidiocesi di Milano.

Ravvisato, in particolare, che il programma generale dell'evento prevede la presenza del Santo Padre presso l'area dell'ex Ippodromo nel Parco di Monza per la Celebrazione Eucaristica.

Dato atto che l'evento di cui al punto precedente renderà l'area in parola meta di un flusso costante di pellegrini che avrà rilevanti conseguenze sull'intero sistema della viabilità di più Comuni, con ripercussioni sul fronte della sicurezza e incolumità pubblica.

Considerata la particolare natura della manifestazione e in previsione di un notevole afflusso di fedeli al fine di garantire la sicurezza sia della celebrazione del rito che dei fedeli.

Considerato che il Comune di Villasanta sarà direttamente interessato dal predetto afflusso di fedeli in quanto sul territorio di competenza sono presenti gli ingressi al Parco di Monza più vicini al luogo dell'evento;

Preso atto degli impegni assunti dal Gruppo di lavoro costituito presso la Prefettura di Monza e condivisi in particolare con le Amministrazioni Comunali di Monza, Biassono, Lissone, Veduggio al Lambro e Villasanta e vista la comunicazione del Prefetto di Monza e Brianza prot. 9821 del 24.02.2017;

Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 Settembre 2002 nr 226.

Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali con D. Lgs. nr 267 del 18 Agosto 2000.

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

ORDINA

Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del giorno 25 Marzo 2017 e comunque fino al termine del deflusso il blocco totale della circolazione a tutti i veicoli sul territorio comunale

L’interdizione alla circolazione a tutti i veicoli a motore così come definiti dall’art. 46 del Codice della Strada su tutto il territorio del Comune di Villasanta;

Sono esclusi dal presente provvedimento e potranno accedere e circolare sul territorio comunale, **ad eccezione dei tratti di strada interessati dal transito dei fedeli e dei tratti di strada per i quali sono stati adottati provvedimenti interdittivi totali senza deroghe,** esclusivamente le seguenti categorie di veicoli a motore per i casi specificatamente descritti:

1. veicoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale, della Protezione Civile e del Sistema sanitario di emergenza Urgenza (AREU);
2. veicoli con targa SCV/CV (Stato della Città del Vaticano);
3. veicoli adibiti a taxi, adibiti a NCC (noleggio con conducente),
4. autobus in servizio di linea (TPL), autobus turistici adibiti a trasporto dei pellegrini muniti di speciale contrassegno esclusivamente per i percorsi loro assegnati e autorizzati;
5. veicoli di proprietà del comune di Villasanta identificabili con le insegne dell’Ente;
6. veicoli di proprietà delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, limitatamente agli interventi urgenti e indifferibili identificabili con le insegne dell’Ente di appartenenza previa comunicazione all’autorità di polizia stradale territorialmente competente;

7. veicoli utilizzati da imprese private che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, limitatamente a:
 - a) interventi tecnico-operativi urgenti o di emergenza (acqua luce gas reti tecnologiche)
 - b) trasporto di medicinali a strutture sanitarie o a farmacie
 - c) soccorso e rimozione di veicoli per mezzo di carri attrezzi
 - d) trasporto e smaltimento rifiuti nonché tutela igienico-ambientale
8. veicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti dell'apposito contrassegno e con a bordo il titolare dello stesso solo per i percorsi di transito definiti nel piano di viabilità;
9. veicoli adibiti al trasporto di persone che si recano presso strutture sanitarie per interventi d'urgenza non differibili;
10. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie o esami indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire la relativa certificazione medica o prenotazione;
11. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di TPL, certificati dal datore di lavoro, con indicazione degli orari e dei tragitti da e per il luogo di lavoro;
12. veicoli di operatori assistenziali in servizio che dichiarino che stanno prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
13. veicoli di medici di famiglia e/o di pediatri di base con pazienti residenti sul territorio del Comune di Villasanta, in visita domiciliare urgente, con medico a bordo che esibisce tessera dell'Ordine professionale;
14. veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità durante la limitazione alla circolazione con certificazione del datore di lavoro, con indicazione degli orari e dei tragitti da e per il luogo di lavoro;
15. veicoli dei commercianti e dei loro dipendenti con esercizio all'interno della zona interessata dal presente provvedimento che non possono usare il mezzo pubblico per recarsi presso l'esercizio, con certificazione del datore di lavoro, con indicazione degli orari e dei tragitti da e per il luogo di lavoro.

Non saranno concesse deroghe speciali e/o personali al di fuori di quelle sopra riportate:

Le deroghe di cui ai precedenti punti 3, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non saranno applicabili a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

per tutti i veicoli autorizzati a circolare sul territorio comunale, è istituito il limite di velocità di 30 km/h, a eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Tale limite è ridotto a 10 km/h in caso di confluenza con i flussi pedonali dei pellegrini.

DISPONE CHE

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza, ad eccezione dei divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata, hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura temporanea e l'eccezionalità, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati tramite i consueti mezzi di informazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge:

Copia della presente ordinanza sarà altresì trasmessa agli uffici competenti per via telematica.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L. vo 285/1992).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

S O S P E N D E

Tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza fino a cessata esigenza.

Villasanta: 10 marzo 2017

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Commissario Capo ***Maurizio Carpanelli***

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

MAURIZIO CARPANELLI;1;109040